



COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

Provvedimento del Sindaco

COPIA

N. 28 del registro

Data 24 maggio 2018

Oggetto: Concessione temporanea per uso abitazione immobile di proprietà comunale ad uso civile abitazione sito in Misilmeri – Via L29, n. 66/G identificato al N.C.E.U. Foglio 1 – particella 1584 - Cat. A7 classe 2. Approvazione schema contratto di concessione amministrativa.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di maggio, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli, Sindaco del Comune;

Preso in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dalla dott.ssa Francesca Politi, responsabile dell'area 9, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Determina

-di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: «Concessione temporanea per

uso abitazione immobile di proprietà comunale ad uso civile abitazione sito in Misilmeri – Via L29, n. 66/G identificato al N.C.E.U. Foglio 1 – particella 1584-Cat. A7 classe 2. Approvazione schema contratto di concessione amministrativa», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.-

Il Sindaco

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

Il Responsabile dell'Area 9 "Controlli anticorruzione e gestione patrimonio"

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 dell'11/02/2016, con la quale è stato approvato il "Regolamento sugli immobili abusivi acquisiti al Patrimonio Comunale", successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 23 ottobre 2017;

Vista la nota dell'Assessorato Territorio e Ambiente – Servizio 5 vigilanza Urbanistica, acclarata al Protocollo Generale di questo Ente al n° 30583 del 28/09/2017 avente come oggetto "*Regolamenti comunali sulla destinazione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale in applicazione dell'articolo 31 del DPR n. 380/01 e successive modifiche*" con la quale si precisa che:

*"qualora venga ravvisata "l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico" l'opera abusiva può essere mantenuta al patrimonio comunale per essere destinata a servizi o attrezzature pubbliche. Tra queste rientrano certamente le opere di urbanizzazione secondaria, (quali le strutture scolastiche, sanitarie, ed assistenziali, sociali, per il culto, per il tempo libero, ecc.), come anche per l'edilizia residenziale pubblica, **ma non può, invero, ritenersi in assoluto disponibile alla vendita il bene immobile acquisito al patrimonio comunale, ancorchè rientrante nel "piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare pubblico di cui all'articolo 58, comma 2, del D.L. n° 112 del 25.06.2008 convertito in legge n. 133/2008 e s.m.i.;***

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29/06/2017, esecutiva,

avente per oggetto: "Dichiarazione esistenza/inesistenza di prevalenti interessi pubblici per la demolizione o conservazione della costruzione abusiva. sita in Misilmeri, Via L29, n. 66/G, identificata al N.C.E.U. al foglio 1 particella 1584", con la quale il Consiglio ha dichiarato l'esistenza di prevalenti interessi pubblici sul fabbricato, individuando la destinazione d'uso di residenza quale attività di pubblica utilità, compatibile con la zona omogenea in cui ricade l'immobile e, mantenendo il manufatto in questione nella disponibilità del patrimonio comunale;

Visto il Verbale di immissione in possesso di opere edilizie e dell'area in cui insistono del 04/10/2017, trasmesso dal Responsabile dell'Area 4 – Urbanistica – con nota prot. N.31238 del 05/10/2017;

Vista la Nota di trascrizione Reg. Gen. N.44471, registro particolare n. 34499, pres. N. 1 del 10/11/2017;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 19/05/2016, esecutiva, avente per oggetto: "Atto d'indirizzo per l'applicazione dei valori da attribuire alle locazioni degli immobili abusivi acquisiti al Patrimonio del Comune", ove si stabilisce, nella determinazione del canone di locazione degli immobili acquisiti

al patrimonio dell'Ente per abusivismo edilizio, l'applicazione dei valori minimi, espressi in €/mq., desumibili dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari, pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate;

Vista la nota prot. n. 8805 del 08/03/2018, a firma del Responsabile dell'Area 4 – Urbanistica e del Responsabile dell'Area 9 – Patrimonio, notificata a mezzo messo comunale in data 09/03/2018, con la quale viene richiesto il pagamento dell'indennità di occupazione, determinata in €. 15.519,00, per il periodo marzo 2013-marzo 2018 (ultimi cinque anni) (€. 258,65 mensili);

Vista l'istanza del 29/03/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data, al n.11450, a firma della sig.ra D'Alba Anna Maria, nata a Valsolda (CO) il 9/12/1957 C.F.:DLBNMR57T49C936K, con la quale veniva richiesto, a titolo oneroso, l'utilizzo dell'immobile di che trattasi, con l'applicazione del canone sociale e la rateizzazione dell'indennità di occupazione, con il medesimo criterio;

Vista l'ulteriore nota prot. n. 11836 del 3/4/2018, con la quale il Sindaco si rende disponibile alla concessione temporanea dell'immobile per uso abitazione, solo previa accettazione del debito relativo all'indennità di occupazione dovuto per il periodo marzo 2013-marzo 2018, ammontante ad €. 15.519,00 e al pagamento del canone di concessione mensile di €. 258,65;

Vista la lettera del 22/05/2018, acclarata al protocollo generale del Comune in pari data al n. 18176, con la quale la sig.ra D'Alba Anna Maria accetta le condizioni comunicate con la nota prot. n.11836/2018;

Considerato che il Regolamento sopra menzionato è applicabile solo per i fabbricati costruiti abusivamente entro il 31/12/1992 e che, nella fattispecie è stato chiarito che gli istanti hanno costruito l'immobile dopo tale data;

Precisato, inoltre che, i predetti immobili possono essere se non diversamente utilizzati, destinati a edilizia residenziale pubblica e, i titolari dell'abuso, non hanno alcuna prelazione del diritto di abitazione ma, possono presentare istanza di assegnazione di un alloggio popolare ed essere inseriti nella graduatoria se ricorrono i requisiti;

Dato atto che:

- per la determinazione del canone di concessione, riferito all'unità immobiliare di che trattasi, si prende come riferimento la Tabella codice zona R2 – tipologia Ville e Villini, ove il valore minimo indicato corrisponde ad euro. 2,2 €/mq. per mese;
- i metri quadrati calcolati dall'Ufficio patrimonio, sulla scorta delle planimetrie agli atti, corrispondono ad una superficie lorda complessiva di 117,57 mq.(costituita da mq. 80,60 riferiti alla superficie lorda del piano terra più 36,97 mq. corrispondente al 60% della superficie non residenziale, da cui scaturisce il seguente conteggio:

117,57 mq. * 2,2= 258,65 **canone mensile***12 = 3.103,80 **canone di concessione annuo.**

Ritenuto di dovere procedere alla regolarizzazione della posizione degli occupanti l'immobile di che trattasi, mediante stipula del contratto di concessione temporanea per uso abitativo;

Ritenuto, altresì, di procedere alla riscossione degli arretrati relativi all'indennità di occupazione, in forma rateizzata (come richiesto dall'interessato), non appena verrà presentato il modello ISEE;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto altresì che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 41 della l. 190/2012 e smi e dall'art. 14 del codice di comportamento dei dipendenti è stato accertato che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;

Propone

1) Concedere per uso abitazione l'immobile di proprietà comunale sito in Misilmeri – Via L29, 66/G, identificato al N.C.E.U. al foglio 1 particella 1584, Cat. A7, classe 2, alla sig.ra D'Alba Anna Maria, nata a Valsolda (CO) il 9/12/1957 C.F.:DLBNMR57T49C936K, giusta istanza del 29/03/2018 e del 22/02/2018, per la durata di **anni due** a fronte di un canone di concessione annuo di €. 3.103,80, mensile €. 258,65;

2) Approvare lo schema di contratto di Concessione Amministrativa che, allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3) Autorizzare il Responsabile dell'Area 9- Controlli, Anticorruzione e Gestione del Patrimonio, a sottoscrivere la Concessione in rappresentanza dell'Ente;

4) Dare atto che la somma di €. 15.519,00, relativa all'indennità di occupazione, sarà rateizzata e verrà redatto apposito piano di ammortamento, non appena sarà la sig.ra D'Alba produrrà il modello ISEE;

5) Accertare la somma di €. 3.103,80 corrispondente al canone annuo di concessione determinato secondo i conteggi di cui in premessa, sul capitolo di bilancio 590 "Canoni di locazione unità immobiliari acquisiti al patrimonio dell'Ente per abusivismo edilizio", codice 3010300, nel modo seguente:

- €2.327,85 sul capitolo 590 del bilancio c.e. in corso di formazione;
- €3.103,80 sul capitolo 590 del bilancio 2019;
- €775,95 sul capitolo 590 del bilancio 2020;

6) Trasmettere copia del presente atto all'Area 2- Economico Finanziaria, per gli adempimenti di competenza;

7) Trasmettere copia del presente atto all'Area 4- Urbanistica, per gli adempimenti di competenza;

8) Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Misilmeri, 23.05.2018

Il proponente

F.to: dott.ssa Francesca Politi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 23.05.2018

Il Responsabile dell'Area 9
F.to: dott.ssa Francesca Politi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).

Acc. 1204/20178

Misilmeri, 23.05.2018

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
F.to:dott.ssa Bianca Fici

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

**Affissa all'albo pretorio on line dal 25.05.2018 al 09.06.2018
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"
Defissa il 10.06.2018**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 25.05.2018, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, lì

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
